



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO

DIREZIONE E AFFARI GENERALI

REGOLAMENTO DI ATENEO PER IL CONFERIMENTO DI ASSEgni PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI RICERCA

Emanato con DR. Rep. n. 157/2018, prot. n. 37922/I/3 del 26.2.2018

C A P O I **- Norme Generali -**

Articolo 1 **Oggetto e finalità**

Il presente Regolamento disciplina il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca attribuiti dall'Università degli Studi di Bergamo, d'ora in poi denominata "Università" o "Ateneo", ai sensi dell'art. 22 della legge 30.12.2010 n. 240 e s.m.i. a seguito di pubbliche selezioni.

Per il conferimento di assegni di ricerca l'Ateneo provvede alla pubblicazione di bandi relativi a specifici programmi di ricerca.

Possono essere destinatari degli assegni studiosi in possesso di curriculum scientifico-professionale idoneo per lo svolgimento di attività di ricerca nonché degli ulteriori requisiti previsti dai singoli bandi.

Gli assegni sono conferiti mediante contratto di diritto privato di lavoro autonomo. Tale contratto non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle Università.

Articolo 2 **Tipologie di assegno**

In relazione al finanziamento, gli assegni di ricerca sono distinti in due tipologie:

- TIPO A: assegni di ricerca su fondi destinati dagli organi di governo dell'Università a valere sul bilancio dell'Ateneo;
- TIPO B: assegni su fondi propri delle Strutture di ricerca o provenienti da progetti di ricerca finanziati da enti terzi pubblici e privati.

Per gli assegni di tipo A, il Senato Accademico, con riferimento alle linee strategiche approvate, procede annualmente alla ripartizione degli assegni finanziati direttamente sul bilancio dell'Ateneo, stabilendo quanto segue:

- numero, durata e importo degli assegni;
- aree scientifico-disciplinari, tenuto conto della programmazione delle attività di ricerca, nonché di esigenze correlate a specifici progetti di interesse per l'Ateneo;
- Strutture di ricerca presso le quali i titolari di assegni dovranno svolgere la loro attività di ricerca.

Il Senato Accademico può riservare una quota di assegni a studiosi italiani o stranieri che hanno conseguito il dottorato di ricerca, o titolo equivalente, all'estero ovvero a studiosi stranieri che hanno conseguito il dottorato di ricerca in Italia.

In relazione al titolo di studio richiesto quale requisito di ammissione alla selezione, gli assegni si distinguono in:

- Early stage: riservati a candidati in possesso del diploma di laurea specialistica o magistrale, di laurea magistrale a ciclo unico ovvero di diploma di laurea conseguito secondo le modalità precedenti all'entrata in vigore del D.M. 509/1999 e s.m.i., o equipollente titolo straniero, riconosciuto valido secondo le vigenti disposizioni normative;
- Experienced: riservati a candidati che abbiano conseguito il titolo di dottorato di ricerca o titolo equivalente conseguito all'estero riconosciuto valido secondo le vigenti disposizioni normative ovvero, per i settori interessati, il titolo di specializzazione di area medica corredato di una adeguata produzione scientifica.

Art. 3

Durata, rinnovo e sospensioni

Gli assegni possono avere una durata tra uno e tre anni e sono rinnovabili. Il bando di selezione indica la durata degli assegni messi a concorso.

La durata complessiva dei rapporti instaurati, compresi gli eventuali rinnovi, non può comunque essere superiore al limite previsto dalla legge, ad esclusione del periodo in cui l'assegno è stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca, nel limite massimo della durata legale del relativo corso.

Il rinnovo dell'assegno con contratto di durata annuale può essere richiesto dalla Struttura di afferenza, su proposta del Responsabile scientifico, durante l'ultimo mese prima della scadenza, previo stanziamento di idonei fondi e valutazione dell'attività svolta dal titolare, per motivazioni esclusivamente scientifiche o per un filone di ricerca aggiuntivo.

L'eventuale proroga dell'assegno è consentita, per una sola volta e in via eccezionale, e comunque per un periodo non superiore al 50% della durata iniziale del contratto, su richiesta motivata del Responsabile scientifico, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore. In tal caso, la Struttura di ricerca delibera nel mese antecedente alla scadenza del contratto la richiesta di proroga, stanziando i fondi necessari alla copertura dell'ulteriore periodo di attività con riferimento al compenso pattuito in sede di contratto.

Nel caso di rinnovo o proroga di assegni da finanziare a valere sul bilancio dell'Ateneo è richiesta l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

L'attività di ricerca e l'assegno devono essere sospesi durante il periodo di assenza obbligatoria o facoltativa per maternità ovvero per malattia o infortunio, secondo quanto previsto dalle norme vigenti. Il rapporto di lavoro è conseguentemente prorogato per un periodo pari alla sospensione. Il titolare del contratto è tenuto in tali casi a comunicare tempestivamente agli uffici amministrativi la causa della sospensione.

Non costituisce sospensione e, conseguentemente, non determina una proroga del contratto, un periodo complessivo di assenza giustificata non superiore a trenta giorni in un anno.

Le assenze per motivi diversi da maternità e malattia o infortunio sono concordate con il Responsabile scientifico del progetto.

Articolo 4

Responsabile scientifico

Per ciascun assegno di ricerca il Consiglio della Struttura individua un professore o ricercatore sotto la cui direzione scientifica sono svolte le attività di ricerca previste dal contratto.

Le modalità di verifica dell'attività scientifica svolta dal titolare dell'assegno sono stabilite dalla Struttura di ricerca che è tenuta a valutare per tutta la durata del contratto l'attività svolta dal titolare.

In ogni caso, al termine del contratto, il Responsabile scientifico è tenuto ad informare il Consiglio della Struttura sull'intera attività svolta, con riferimento in particolare agli obiettivi raggiunti, eventuali pubblicazioni o ulteriori risultati attesi. A tal fine, il titolare dell'assegno presenta al proprio referente una relazione scritta sull'attività svolta.

In caso di contratto di durata pluriennale la valutazione dell'attività svolta dal titolare del contratto è effettuata annualmente dal Responsabile scientifico in relazione al progetto di ricerca e allo stato di avanzamento del progetto stesso.

Articolo 5

Diritti e doveri del titolare dell'assegno

Il rapporto di collaborazione è disciplinato dal contratto individuale, secondo quanto previsto dalle norme vigenti e dal presente Regolamento.

L'attività di ricerca presenta caratteristiche di flessibilità, ha carattere continuativo, non meramente occasionale, e si svolge sotto la direzione del Responsabile scientifico, in condizioni di autonomia, con riferimento al programma di ricerca e alla sua realizzazione, senza orario di lavoro predeterminato.

I titolari degli assegni afferiscono alla Struttura di ricerca che ha richiesto l'attivazione del contratto.

L'attività di ricerca del titolare di assegno viene svolta nell'ambito della Struttura di afferenza e in altre strutture dell'Università in base al programma di ricerca. L'eventuale attività di ricerca all'esterno dell'Università deve essere approvata dal Consiglio della Struttura di ricerca.

E' consentito un periodo di soggiorno all'estero presso una o più qualificate università o enti di ricerca, autorizzato dal Consiglio della Struttura di ricerca. Per la durata del periodo trascorso all'estero l'ammontare dell'assegno è aumentato del cinquanta per cento a carico del bilancio della Struttura di afferenza o di fondi assegnati alla Struttura di ricerca.

I titolari degli assegni possono prendere parte a tutte le attività programmate dalla Struttura di ricerca per la promozione della ricerca e la diffusione dei risultati; possono fare parte delle commissioni degli esami di profitto, in qualità di cultori della materia.

La Struttura di ricerca è tenuta a fornire al titolare dell'assegno i supporti necessari alla realizzazione del suo programma di ricerca, garantendo l'accesso alle attrezzature, alle risorse necessarie e alla fruizione dei servizi tecnico-amministrativi.

Il titolare del contratto è tenuto ad osservare quanto disposto dal vigente Regolamento di Ateneo per l'integrità e l'etica della ricerca.

Articolo 6 Incompatibilità

Gli assegni non sono cumulabili con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, ad eccezione di quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca dei titolari.

La titolarità dell'assegno non è compatibile con la partecipazione a corsi di laurea triennale, specialistica o magistrale, master universitari, dottorato di ricerca con borsa o specializzazione medica, in Italia o all'estero, né con altri assegni di ricerca, e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso amministrazioni pubbliche.

Il titolare dell'assegno può frequentare corsi di dottorato di ricerca le cui tematiche sono affini alle attività di ricerca connesse all'assegno, previa valutazione della Struttura di afferenza; l'assegno di ricerca è comunque incompatibile con la fruizione della borsa di dottorato.

La fruizione dell'assegno è incompatibile con rapporti di lavoro di tipo subordinato, a tempo determinato o indeterminato.

E' consentita l'iscrizione ad un albo professionale e il possesso di partita IVA, rimanendo tuttavia inibito l'esercizio di attività libero-professionali per tutta la durata dell'assegno.

I titolari degli assegni che intendono svolgere, ovvero continuare a svolgere, un'attività lavorativa comportante prestazioni rese a titolo gratuito presso società di qualsiasi tipo, associazioni di volontariato o cooperative a carattere socio-assistenziale senza scopo di lucro, possono espletarla, fermo restando l'integrale assolvimento dei propri compiti di ricerca, previa comunicazione alla Struttura di afferenza che è tenuta a valutare la compatibilità dell'attività con la titolarità dell'assegno.

Fermo restando l'integrale assolvimento dei propri compiti, i titolari di assegni di ricerca possono chiedere, in via eccezionale, al Consiglio della Struttura di ricerca, sentito il Responsabile scientifico, l'autorizzazione a svolgere incarichi interni o esterni all'Ateneo, a condizione che l'attività:

- sia occasionale e di breve durata;
- non comporti un conflitto di interessi con la specifica attività di ricerca svolta dal titolare di assegno;
- non rechi alcun pregiudizio all'immagine o agli interessi dell'Ateneo.

I titolari di assegni possono svolgere incarichi di docenza universitaria, ufficiale o integrativa, per un massimo di 9 CFU e comunque non oltre 72 ore in ragione d'anno accademico previa autorizzazione del Consiglio della Struttura di ricerca, sentito il Responsabile scientifico.

Compatibilmente con le attività di ricerca loro assegnate e previa autorizzazione del Consiglio di Struttura di ricerca, i titolari di assegni possono partecipare alla esecuzione di ricerche e consulenze per conto terzi commissionate all'Università ai sensi dell'art. 66 del D.P.R. 382/80 e alla ripartizione dei relativi proventi secondo le modalità stabilite dalle vigenti norme regolamentari.

Articolo 7

Importo

L'importo degli assegni di cui al presente articolo è determinato sulla base di un importo minimo stabilito con decreto del Ministro ai sensi dell'art. 22, comma 7 della Legge 30.1.2010, n. 240.

L'assegno di ricerca è erogato al beneficiario in rate mensili di uguale importo.

Articolo 8

Trattamento fiscale, previdenziale e assicurativo

Agli assegni si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476, nonché, in materia previdenziale, quelle di cui all'articolo 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, in materia di astensione obbligatoria per maternità, le disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007, e, in materia di congedo per malattia, l'articolo 1, comma 788, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.

Nel periodo di astensione obbligatoria per maternità, l'indennità corrisposta dall'INPS ai sensi dell'articolo 5 del citato decreto 12 luglio 2007 è integrata dall'Università fino a concorrenza dell'intero importo dell'assegno di ricerca.

L'Università provvede alle coperture assicurative per infortuni, e per responsabilità civile verso terzi a favore di titolari degli assegni nell'ambito dell'espletamento della loro attività di ricerca.

Articolo 9

Trattamento di missione

Il trattamento di missione del titolare dell'assegno è finanziato a valere sui fondi del Responsabile scientifico o della Struttura di ricerca, secondo le modalità previste dalla normativa di Ateneo in materia di missioni.

C A P O II

Selezioni pubbliche

Articolo 10

Attivazione delle selezioni

Il Consiglio della Struttura di ricerca, nella quale il titolare dell'assegno svolgerà la propria attività, delibera la richiesta di attivazione della selezione agli uffici amministrativi, indicando per ciascun assegno:

- il programma dell'attività di ricerca;
- l'area scientifico-disciplinare interessata e relativo/i settore/i scientifico-disciplinare/i;
- la durata dell'assegno;
- la copertura finanziaria;
- l'importo contrattuale previsto al netto e al lordo degli oneri a carico dell'amministrazione;
- i mezzi e le risorse strumentali e finanziarie messe a disposizione dalla Struttura di ricerca e gli eventuali fondi, finalizzati per i periodi di soggiorno all'estero, da imputare sul bilancio della Struttura di ricerca;
- il nominativo del Responsabile Scientifico, nonché dei docenti e ricercatori da proporre al Rettore per la nomina della Commissione;
- la tipologia di assegno (Early Stage o Experienced);
- il titolo di studio richiesto per l'ammissione;
- l'esperienza curriculare richiesta ai candidati, con riferimento alla tipologia di titoli che saranno oggetto di valutazione, nonché la conoscenza di una o più lingue straniere;
- il programma del colloquio.

La delibera del Consiglio della Struttura deve essere trasmessa agli uffici amministrativi per l'emanazione del bando di selezione.

Articolo 11

Pubblicità delle selezioni

Il bando è pubblicato all'Albo Ufficiale dell'Ateneo e sul sito web dell'Ateneo, nonché, in forma di avviso, sui siti della Conferenza dei Rettori delle Università italiane, del MIUR e dell'Unione Europea.

Articolo 12

Requisiti di ammissione

I requisiti di ammissione alle selezioni sono indicati nel bando in conformità alle disposizioni contenute nel presente Regolamento e della normativa vigente in materia e devono essere posseduti entro il termine fissato per la presentazione delle istanze di partecipazione.

Alla procedura selettiva non sono ammessi:

- il personale di ruolo presso le Università, le istituzioni e gli enti di cui all'art. 22 comma 1 della L. 240/2010;
- coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, ovvero coniugio, con un professore appartenente alla struttura di afferenza ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo;
- coloro che siano stati titolari, compresi gli eventuali rinnovi, di assegni di ricerca conferiti ai sensi dell'art. 22 della Legge 240/2010 per un periodo che, sommato alla durata del contratto previsto dal bando, superi complessivamente i sei anni ovvero il limite previsto dalla legge vigente, ad esclusione del periodo in cui l'assegno sia stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca nel limite massimo della durata legale del relativo corso;
- coloro che abbiano superato il limite di dodici anni, anche non continuativi, in caso di cumulo di rapporti instaurati ai sensi degli artt. 22 (assegni di ricerca) e 24 (ricercatore a tempo determinato) della L. 240/2010, intercorsi anche con atenei diversi, statali, non statali o telematici, nonché con gli enti di cui all'art. 22 comma 1 della medesima legge; ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute.

Articolo 13

Presentazione delle domande

Le istanze di partecipazione alla selezione, redatte in carta libera, sono indirizzate al Rettore dell'Università di Bergamo secondo le modalità previste dal bando.

Il termine per la presentazione delle istanze scade il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del bando.

Articolo 14

Nomina e compiti della Commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice è nominata con decreto del Rettore, su proposta del Consiglio della Struttura, alla scadenza del termine utile per la presentazione dell'istanza di partecipazione.

La Commissione è composta da tre membri esperti nelle materie oggetto dell'assegno, di cui almeno uno afferente alla Struttura di ricerca, scelti tra professori e ricercatori, anche a tempo determinato, e due supplenti. Il Responsabile scientifico può far parte della Commissione.

Nel rispetto delle pari opportunità tra uomini e donne, la Commissione deve rappresentare entrambi i generi.

Ove richiesto, per lo svolgimento dei propri lavori la Commissione può avvalersi di strumenti telematici.

Per i titoli di studio conseguiti all'estero che non siano già stati riconosciuti in Italia con procedura formale ai sensi della legislazione vigente, la Commissione è competente a valutare l'equivalenza per natura, livello e corrispondenza disciplinare al titolo di studio richiesto dal bando, ai soli fini dell'ammissione alla selezione.

Articolo 15

Selezione

Gli assegni sono conferiti a seguito di svolgimento di selezioni pubbliche per titoli e colloquio.

La Commissione esaminatrice alla prima riunione, stabilisce esplicitamente i criteri e le modalità di valutazione, secondo quanto previsto dal bando, fissando eventualmente un punteggio minimo per l'ammissione al colloquio.

I criteri sono resi noti mediante affissione presso la sede degli esami.

La valutazione globale è espressa in centesimi, come di seguito indicato:

- fino ad un massimo di 60 punti per titoli e curriculum scientifico-professionale; a tal fine saranno oggetto di valutazione:

- voto di laurea;
- dottorato di ricerca (se non già previsto quale requisito per l'ammissione);
- i diplomi di specializzazione e gli attestati di frequenza di corsi di perfezionamento post-laurea, conseguiti in Italia o all'estero;
- eventuali pubblicazioni e altri prodotti della ricerca;
- svolgimento di una documentata attività di ricerca - purché siano debitamente attestate decorrenza e durata - presso soggetti pubblici e privati con contratti, borse di studio o incarichi, sia in Italia che all'estero;

- fino a 40 punti per il colloquio.

Nell'ambito della propria autonomia la Commissione potrà integrare la declaratoria suddetta in relazione al progetto di ricerca e a quanto disposto dallo specifico bando.

I risultati della valutazione dei titoli sono resi noti agli interessati prima dell'effettuazione del colloquio.

Il colloquio può essere effettuato in videoconferenza, se autorizzato dalla Commissione.

Nel corso del colloquio la Commissione verifica la capacità dei candidati di trattare gli argomenti e le tematiche inerenti il progetto di ricerca ed almeno una lingua straniera, secondo quanto previsto dal bando.

Al termine dei lavori, la Commissione affigge nella sede d'esame l'elenco dei candidati esaminati, con indicazione dei voti ottenuti nel colloquio.

Articolo 16

Graduatoria di merito

La Commissione redige la graduatoria di merito secondo l'ordine decrescente del punteggio complessivo finale, ottenuto sommando il punteggio dei titoli e del colloquio, e individua il vincitore o i vincitori, con riferimento al numero degli assegni messi a concorso.

Sono dichiarati idonei e pertanto inclusi nella graduatoria di merito i candidati che conseguano almeno 30 dei 40 punti a disposizione per il colloquio.

In caso di parità di merito il dottorato di ricerca o titolo equivalente conseguito all'estero costituisce titolo preferenziale qualora non previsto quale requisito per l'ammissione; in caso di ulteriore parità di merito è preferito il candidato di età anagrafica minore.

La graduatoria di merito è approvata, sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti prescritti dal bando, con decreto del Rettore.

Nel caso di rinuncia del vincitore alla stipulazione del contratto o di decadenza secondo quanto stabilito dal successivo art. 17, l'assegno può essere conferito ai candidati idonei secondo l'ordine della graduatoria di merito, previa deliberazione della Struttura di ricerca.

Articolo 17

Stipulazione del contratto e decadenza

Il vincitore della selezione instaura un rapporto di lavoro autonomo di diritto privato. Il contratto decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui vi è stata l'approvazione degli atti con decreto del Rettore.

Il vincitore della selezione, convocato per la firma del contratto dagli uffici amministrativi, decade dal diritto all'assegno per la collaborazione ad attività di ricerca qualora non dichiarò di accettarlo o non dia inizio all'attività nel termine stabilito, salvo ragioni di salute o cause di forza maggiore debitamente e tempestivamente documentate.

Qualora sia necessario il permesso di soggiorno, la decorrenza del contratto del vincitore sarà posticipata e subordinata al perfezionamento della procedura di rilascio da parte delle autorità competenti.

Il Responsabile scientifico può richiedere agli uffici amministrativi un posticipo della data di inizio dell'attività.

Nel caso di mancata attribuzione di un assegno l'importo non utilizzato resta nella disponibilità dell'Università o della Struttura per gli stessi fini.

Articolo 18

Recesso e risoluzione del contratto

Il recesso dal contratto può essere esercitato dal titolare del contratto o dall'Università. Il titolare dell'assegno di ricerca che intenda recedere dal contratto è tenuto a darne comunicazione al Responsabile scientifico, alla Struttura di afferenza e agli uffici amministrativi con almeno trenta giorni di preavviso. In caso di interruzione anticipata, il pagamento dell'ultima mensilità sarà commisurato al periodo di attività svolta, salva la valutazione da parte della Struttura di eventuali danni cagionati nel caso di recesso anticipato.

Nei casi di gravi inadempienze segnalate dal Responsabile scientifico e valutate dal Consiglio della Struttura di ricerca, sentito l'interessato, il contratto può essere risolto.

L'Università può procedere alla risoluzione del rapporto, in via esemplificativa e non esaustiva, previo contraddittorio con l'interessato, nei seguenti casi:

- ingiustificato mancato inizio dell'attività dopo formale invito del Responsabile scientifico ad intraprenderla;
- ingiustificata sospensione dell'attività imputabile al titolare del contratto per un periodo superiore a quindici giorni, segnalata dal Responsabile scientifico e valutata dalla Struttura di ricerca;
- grave violazione del regime delle incompatibilità di cui all' articolo 6.

E' causa di risoluzione del contratto anche la violazione degli obblighi di condotta, per quanto compatibili con il rapporto di collaborazione, previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e dal Codice di comportamento dei dipendenti dell'Università.

Articolo 19

Disciplina sulla proprietà intellettuale

Salvo che sia diversamente disposto da norme di legge o clausole contrattuali o patti, i diritti di proprietà intellettuale relativi a proprietà industriali e/o opere dell'ingegno conseguite o partecipate dal titolare dell'assegno nel corso del programma di ricerca e/o di altre attività di ricerca programmate dalle strutture universitarie restano di titolarità degli stessi per la quota-parte secondo la quale hanno fornito il contributo creativo.

Resta in ogni caso nella discrezionalità dell'Università subordinare la partecipazione del titolare dell'assegno alle attività di ricerca svolte a qualsiasi titolo in ambito universitario alla preventiva cessione a favore dell'Università di ogni diritto patrimoniale relativo alle proprietà industriali e/o opere dell'ingegno conseguite e/o partecipate dallo stesso, stipulando al riguardo apposito contratto.

Fermo quanto sopra, il titolare dell'assegno può cedere i propri diritti patrimoniali relativi alle proprietà industriali e/o opere dell'ingegno all'Ateneo, il quale sopporterà tutte le spese relative alla loro tutela giuridica e valorizzazione.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, l'Università, tenendo conto degli aiuti che il titolare dell'assegno ha ricevuto per pervenire alla creazione intellettuale, ha facoltà di estendere al titolare dell'assegno lo stesso trattamento economico riservato dal Regolamento Brevetti d'Ateneo ai Docenti e Ricercatori universitari per la valorizzazione di proprietà industriali e/o opere dell'ingegno.

Il titolare dell'assegno ha l'obbligo di non utilizzare e non divulgare le informazioni relative a trovati partecipati e/o conseguiti dagli stessi o di cui sono venuti a conoscenza nel corso della loro attività di ricerca universitaria. Ha, altresì, l'obbligo di comunicare al Responsabile Scientifico e alla Commissione Trasferimento Tecnologico dell'Università il conseguimento di ogni trovato giuridicamente tutelabile. Il titolare dell'assegno ha il diritto di pubblicare i risultati della propria attività di ricerca subordinatamente alla tutela giuridica dei risultati da parte degli aventi diritto. Il titolare dell'assegno è, inoltre, obbligato a depositare in Aisberg copia delle pubblicazioni prodotte. È, infine, tenuto a rispettare le clausole inerenti alle creazioni intellettuali ed al know-how contenute nel contratto che disciplina il loro rapporto con l'Università.

Articolo 20

Entrata in vigore e disposizioni transitorie e finali

Il presente Regolamento entra in vigore dal 1° marzo 2018 e sostituisce integralmente il Regolamento emanato con D.R. prot. n. 7599/I/003 del 8.4.2011 e successive modificazioni e integrazioni.

Gli assegni attivi alla data di entrata in vigore del presente Regolamento e per i quali si richiedesse la proroga o il rinnovo rimangono disciplinati dalle disposizioni previgenti.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano la Legge n. 240/2010 e s.m.i., la vigente normativa universitaria e quella in materia di rapporti di lavoro nella pubblica amministrazione.

Bergamo, 26.2.2018

IL RETTORE

F.to Prof. Remo Morzenti Pellegrini